

Vigenza e validità delle norme sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche

di Renato Baccari *

(17 novembre)

E' noto che in questi giorni il Tribunale di L'Aquila è chiamato a pronunciarsi sul reclamo avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è stata ordinata la rimozione del Crocifisso dalle aule nelle quali si svolgono le lezioni dei figli minori del cittadino italiano Adel Smith, passato dalla religione cristiana a quella musulmana.

In proposito, i giudici si troveranno, anzitutto, a decidere se le norme che prevedono l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche - in particolare per la scuola elementare il R.D. n. 1297 del 1928 e per la scuola media il R.D. n. 965 del 1924 - siano da considerarsi abrogate a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che - ripudiando l'esistenza di una religione di Stato o dello Stato - è invece informata al principio della laicità. In tal senso si è espressa la IV sez. penale della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 439 del 2000 - redatta da un magistrato nei cui confronti la stima e l'affetto non mi impediscono, oggi come un tempo, di dissentire dalle sue note convinzioni ideologiche -parte della dottrina, nonché l'ordinanza impugnata.

Tale ricostruzione non appare fondata mancando nella fattispecie il contrasto diretto e puntuale tra due disposizioni necessario perché vi sia abrogazione (Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 1, Padova, 1993, 228; Sorrentino, *Le fonti del diritto*, Genova, 2002, 36; v. pure con riferimento alla vicenda in esame Monaciluni in www.lexitalia.it).

A ritenere diversamente si dovrebbe spiegare come possa essere diretta e puntuale un'antinomia rilevata per la prima volta a distanza di più di cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, a fronte di una sistematica e perdurante applicazione delle norme ritenute abrogate, la cui inalterata vigenza risulta confermata anche dal Parlamento, con l'art. 30 della legge n. 641 del 1967, nonché, ancora alla fine degli anni '80, dal Consiglio di Stato, senza citare poi la "circolare Moratti".

Se quanto detto appare sufficiente ad escludere l'abrogazione ad opera della Costituzione delle norme che prevedono l'esposizione del Crocifisso, occorre, però, interrogarsi se esse siano invece da considerarsi illegittime.

Il primo problema da risolvere è quello della natura delle fonti che prevedono l'affissione del Crocifisso nelle scuole e, dunque, del giudice legittimato a decidere della validità delle norme in esame.

In particolare, occorre esaminare la possibilità di sottoporre tali norme al vaglio della Corte costituzionale, come prospettato da autorevole dottrina (Barbera, Caravita, Armaroli).

Nella fattispecie si è, infatti, in presenza di uno dei molti casi dubbi, "in generale a causa di un non rigoroso assetto delle fonti nel precedente ordinamento, più specificamente perché, non è chiaro, nei diversi casi, se la legge che demanda all'esecutivo un determinato potere normativo lo faccia a titolo di delegazione o mera autorizzazione regolamentare" (Sorrentino, *Lezioni sulla giustizia costituzionale*, Torino, 1998, 32). Le incertezze sono incrementate dall'atteggiamento in tema della Corte costituzionale, che impiega una pluralità di criteri, talora non omogenei (cfr. Sorrentino, loc. ult. cit.).

Con riferimento al R.D. n. 965 del 1924 la Corte, adottando un criterio formale, ha di recente affermato che si tratta di "un atto ... che si autoqualifica come regolamento e che, per la sua natura di norma secondaria, non è suscettibile di essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale" (sentt. n. 273 del 1997 e n. 205 del 1998).

A tale conclusione sono giunti anche il giudice del procedimento cautelare, così come il Consiglio di Stato nel 1988 e parte della dottrina.

In senso contrario, facendo riferimento a un criterio di natura sostanziale, si può rilevare che l'autoqualifica degli atti come regolamento non è decisiva e che anzi la loro natura secondaria è contraddetta dal fatto che i regi decreti in esame abrogano norme di legge. Si potrebbe, altrimenti, sostenere che essi, pur essendo fonti secondarie, trovano fondamento nelle riforme di rango primario che si sono succedute nel settore della scuola (Armaroli) e, dunque, che tali

atti possano essere sottoposti al giudice delle leggi. Considerate le recenti pronunce citate innanzi, è difficile, tuttavia, ipotizzare che la Corte costituzionale possa accedere a tali ricostruzioni, potendosi al più ipotizzare che la disposizione per decidere sulla questione possa essere rinvenuta nell'art. 30 della L. n. 641 del 1967 sopra citato, il cui primo comma stabilisce: "La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con **regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297**, è estesa per l'arredamento delle scuole medie".

Così prospettata la questione della sottoponibilità al vaglio della Corte delle norme che prevedono l'esposizione del Crocifisso, va analizzata la compatibilità delle norme con la laicità dello Stato.

Quest'ultima locuzione ha senz'altro natura proteiforme - come si evince anche dalla confusione che essa comporta e che anche i più rinomati dizionari contribuiscono a ingenerare.

In ordine alla laicità, per ciò che qui interessa, sono plausibili, sul piano teorico, almeno due ricostruzioni tra loro molto diverse (sul punto v. chiaramente P. Catalano - P. Siniscalco, *Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo al XIV Seminario*, in *Index*, 1995, 462)

In una prima prospettiva - di chiara impronta illuministica, che fece epoca - si fa riferimento a un ordinamento che si fonda sulla "irrelevanza per lo stato dei rapporti derivanti dalle convinzioni religiose, nel senso di considerarli fatti privati da affidare esclusivamente alla coscienza dei credenti" sicché "gli enti religiosi sono considerati alla stregua delle comuni associazioni private" (Mortati, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova, 1976, 1515) o, come diceva Scaduto, alla stregua del "Lloyd triestino". In tale prospettiva, con il termine laico, ci "si ispira al laicismo, ossia a quel complesso di atteggiamenti e concezioni che rivendicano la completa autonomia dei valori temporali rispetto a quelli religiosi" (P. Catalano - P. Siniscalco, loc. ult. cit.).

Con la medesima locuzione di può, invece, far riferimento anche al diverso atteggiamento - che ha un fondamento evangelico nel "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo" (Mt. 15.22) - "di chi, ritenendo necessaria la distinzione tra l'ambito politico-civile e l'ambito religioso, tuttavia non rivendica il proprio disinteresse o il proprio rifiuto dell'uno a svantaggio dell'altro" (P. Catalano - P. Siniscalco, loc. ult. cit.).

Dal momento che la formula "laicità dello Stato" è tanto ambigua, è necessario verificare l'ordinamento italiano in quale delle due prospettive si collochi.

La prima è evidentemente contraddetta dalla stessa presenza degli artt. 7 e 8 Cost., i quali, se la Costituzione italiana fosse ispirata a una laicità di stampo illuministico, non avrebbero dovuto essere inseriti nella Costituzione, così come l'art. 20 Cost.

A livello di legge ordinaria, poi, contraddicono la prima impostazione la previsione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e la possibilità per le altre Chiese cristiane, così come per le Comunità ebraiche, di "rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie, dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni"; dell'attribuzione di effetti civili ai matrimoni religiosi; dell'assistenza religiosa per i membri delle forze armate e negli ospedali e negli istituti di detenzione; della possibilità per i sacerdoti, i diaconi e i religiosi che hanno emesso i voti di ottenere l'esonero dal servizio militare così come di una serie di incompatibilità a carico dei ministri di culto.

Nell'ordinamento italiano, dunque, è accolto il secondo (e ben più profondo) significato di laicità dello Stato.

La sua proclamazione comporta, dunque, non che lo Stato sia agnostico o indifferente verso la religione, bensì che, pur riconoscendo l'importanza della religione nella realtà sociale, si dichiari incompetente a (e, dunque non possa) disciplinarla direttamente, affidando, invece, tale disciplina agli accordi con le diverse confessioni religiose.

Se, dunque, l'esposizione del Crocifisso nelle scuole, così come nei tribunali, non contrasta con la laicità dello Stato, nell'accezione ora esposta, occorre domandarsi se essa non contrasti, tuttavia, con il principio di eguaglianza.

Anche qui il discorso va riportato sul piano del diritto positivo.

Come si ricava chiaramente dagli artt. 7 e 8 Cost., la Costituzione non poteva e non può che riconoscere la Chiesa

cattolica e le altre confessioni religiose come esse si presentano nella realtà storica, in armonia con il principio di eguaglianza concreta. L'eguaglianza delle confessioni religiose non può essere, infatti, che in rapporto alla condizione effettiva e all'autodeterminazione di ciascuna di esse. Diversamente, se lo Stato si arrogasse il potere di livellare - in contrasto con la realtà sociale - il trattamento di tutte le formazioni religiose, cesserebbe di essere laico e diverrebbe, invece, confessionale.

E' finalmente superata l'idea, un tempo assai diffusa, della religione di Stato e/o dello Stato: si è rotto, infatti, sotto quest'aspetto, il diaframma della persona giuridica ed è emerso, com'è ovvio che sia, che sono gli uomini a professare una religione, non lo Stato, avverandosi così l'auspicio del Card. Gibbon - ricordato dal Dossetti in Assemblea costituente (Atti assemblea costituente, seduta del 21 marzo 1947) - il quale più di un secolo fa scriveva: "il secolo futuro sarà il secolo, in cui la Chiesa non si accorderà con i Principi o con i Parlamenti, ma si accorderà con le grandi masse popolari".

Il crollo dell'idea della religione di Stato o dello Stato, dunque, è ben distinto dal fatto che il popolo italiano ha un comune sentire religioso-cristiano, come afferma espressamente - e correttamente, giacché il delineato assetto costituzionale in materia di rapporti con le confessioni religiose impone di trattarle in aderenza alla realtà storica - l'art. 9 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, il quale riconosce "il valore della cultura religiosa" e tiene "conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", nonostante la secolarizzazione già allora forte (sul tema sia consentito il rinvio a R. Baccari, *La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1987 ora in *Id, Scritti minori*, 519 ss. Cfr. anche A. Loiodice, *Attuare la Costituzione. Sollecitazioni straordinarie*, Bari, 2000, 36 s.). Alla luce di quanto detto, dunque, anche in ordine al differente trattamento rispetto alle altre confessioni religiose, conservano sotto ogni profilo piena validità le norme che impongono l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nei tribunali.

Il tentativo di modificare in via giurisdizionale l'assetto ora descritto, imponendo la propria preferenza ideologica in ordine al concetto di laicità, come avvenuto in recenti sentenze anche della Corte costituzionale (sul punto v. Mangiameli, *La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale»*, in *Dir. soc.*, 1997, 27 ss.), non soltanto esula dai compiti del giudice, ma dovrebbe condurre, a essere coerenti sino in fondo, a sentenze di declaratoria di illegittimità delle norme che consentono, ad esempio, che a Roma in Piazza del Popolo, sull'obelisco vi sia una croce, che sulla Colonna traiana vi sia la statua di San Pietro, così come sulla Torre dell'Orologio di Palazzo del Quirinale l'immagine della Vergine e del Bambino.